



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 22999 / 103/2018.11 del 12 OTT 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Associazione “Casa Famiglia Rosetta” ONLUS di Caltanissetta – Organismo di diritto pubblico. Quesito.

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e del lavoro  
Servizio 5  
Palermo  
(Rif. Prot. 30077 del 19.9.2018)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l’avviso dello scrivente in ordine alla possibile qualificazione di “Organismo di diritto pubblico” dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” di Caltanissetta, beneficiario di un contributo ex art. 128 della legge regionale n. 11/2010, per l’anno 2017.

Si riferisce al riguardo che la ONLUS in argomento, già destinataria di una erogazione pari al 60% del contributo assegnato, è stata oggetto di contestazione da parte del Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo, secondo cui la predetta associazione si configurerebbe come “Organismo di diritto pubblico” e, come tale, inidoneo *ex lege* a ricevere i contributi *de quibus*.

Codesto Assessorato riferisce al riguardo che, dalla verifica dell’atto costitutivo e dello statuto della ONLUS *de qua* “non è dato rilevare alcuna norma che, per espresso, riconosca l’ente come organismo di diritto pubblico”.

Nel contempo, tuttavia, vengono poste in rilievo le caratteristiche identificative dell’ente di diritto pubblico, così come previste e disciplinate dall’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito dall’articolo 1, comma 1, della legge

regionale 12 luglio 2011, n. 12 che definisce Organismo di diritto pubblico, “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri Organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui Organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri Organismi di diritto pubblico”.

Viene, pertanto, rilevato che, dall'esame dei bilanci, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione emerge che la stessa: ha personalità giuridica, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale di interesse generale, è finanziata mediante convenzioni con enti pubblici, contributi, offerte, donazioni, da parte di Enti pubblici, privati e persone fisiche.

Nel contempo parrebbe emergere una preminenza di conferimenti pubblici ed una prevalenza di nomine pubbliche (pari a 2/3) nel Collegio dei Sindaci.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso dello scrivente al fine di verificare l'eventualità di un recupero dell'anticipo del contributo già erogato.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che ha sostituito il previgente D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), come recepito dall'articolo 1, comma 1<sup>1</sup>, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, definisce l'Organismo di diritto pubblico come “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;

<sup>1</sup> Art. 1, comma 1: “A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.

- *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico*".

Tale definizione ricalca la definizione di organismo di diritto pubblico data dall'articolo 1, lettera b) della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

L'articolo 1, lettera b) della citata direttiva stabilisce, infatti, che per "*organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:*

*- istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e avente personalità giuridica, e - la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.*"

Alla luce delle considerazioni riferite e delle verifiche operate da codesto Assessorato, non sembra potersi dubitare circa il carattere di "Organismo di diritto pubblico" dell'Associazione "Casa Famiglia Rosetta" ONLUS di Caltanissetta, essendo la stessa caratterizzata, dal punto di vista strutturale ed operativo, come un Organismo che persegue finalità volte al soddisfacimento di interessi e bisogni collettivi e solidarietà sociale e comunque di interesse generale, dotata di personalità giuridica, sottoposta ad un pregnante controllo pubblico in seno al Collegio Sindacale, ed operante (anche) con finanziamenti pubblici.

Si ritiene, tuttavia, utile sottolineare che l'organismo di diritto pubblico come sopra delineato, risulta essere nel nostro ordinamento una figura giuridica diversa e distinta da quella dell'ente pubblico che, nascendo tale per disposizione di legge, presenta caratteristiche ed un regime giuridico distinto e differente da quello dell'organismo di diritto pubblico.

*coll*

*MA*  
*CA*

Al riguardo si osserva che l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, non sembra prevedere ipotesi di preclusioni per gli organismi di diritto pubblico, ed anzi, il comma 1 del citato articolo 128 si riferisce espressamente ad *“enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale (...)”*.

Per altro verso, si ritiene utile sottolineare che che l'avviso pubblico di cui al D.S.G. 339/AREA 1/S.G. del 10 luglio 2017, prevede tra i soggetti esclusi dal beneficio *“gli enti pubblici e le strutture organizzative di questi dipendenti, salvo previsioni introdotte con appositi avvisi speciali”*, nulla prevedendo, in piena coerenza con la *ratio* dell'intervento, circa gli organismi di diritto pubblico che, come già osservato, presentano tra i propri tratti distintivi anche finalità di interesse generale.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia

*Anna Maria La Vecchia*

L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico